**Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa**

(ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29.10.2020)

**IMPRESA PROPONENTE**

**EVENTUALE SOCIETA’ ACQUIRENTE**

**(solo nel caso in cui si preveda il trasferimento dell’impresa, ovvero la prosecuzione dall’attività, in capo ad altri soggetti – applicabile per società che rientrano nella fattispecie di cui al CAPO II del DM)**

**DATA**

**Indice**

**Sezione 1 – Criteri di accesso al Fondo salvaguardia Imprese**

**Sezione 2 – Impresa proponente**

**Sezione 3 – Piano di ristrutturazione**

**Sezione 4 – Sostegno all’occupazione**

**Sezione 5 – Allegati**

## N.B.: *LADDOVE NECESSARIO E’ CONSENTITO INSERIRE IL DATO SINTETICO RINVIANDO L’APPROFONDIMENTO A UNO O PIU’ DOCUMENTI DI DETTAGLIO DA ALLEGARE*

**SEZIONE 1**

**Criteri di accesso al Fondo Salvaguardia Imprese**

*L’impresa proponente, ai fini dell’accesso al Fondo, individua la presenza dei criteri, di cui ai successivi punti 1 e 2, che dovranno sussistere congiuntamente.*

1. **Condizioni di accesso (almeno una – nel caso in cui la domanda di accesso al fondo sia presentata da un’impresa subentrante tali condizioni dovranno essere dichiarate dall’impresa in difficoltà economico finanziaria)**

**🞏** società **titolare di *marchi storici di interesse nazionale***(iscritte nel registro di cui all’articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) e hanno un numero di dipendenti, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, superiore a venti.

**🞏** società costituita in forma di società di capitali e con un **numero di dipendenti superiore a 250**, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale**.** Ai fini della determinazione del predetto numero, rilevano i valori consolidati a livello di gruppo con riferimento ai soli dipendenti impiegati in unità locali dislocate sul territorio nazionale (*Ai fini di tale dato rileva il numero dei dipendenti calcolato sulla base dell'attestazione della denuncia contributiva relativa al mese antecedente alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo o, alternativamente, come media tra la citata attestazione di denuncia contributiva e le analoghe attestazioni relative al medesimo mese dei due anni precedenti ).*

**🞏** società, che indipendentemente dal numero degli occupati, **detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale** (settori economici ritenuti strategici ai sensi dell’articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ovvero che rivestono un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo e il benessere della collettività).

1. **Stato di difficoltà economico-finanziaria (individuare una delle seguenti casistiche - nel caso in cui la domanda di accesso al fondo sia presentata da un’impresa subentrante tali condizioni dovranno essere dichiarate dall’impresa in difficoltà economico finanziaria)**

**🞏** presenta flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate ma non versa in uno stato di difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01 (le modalità di intervento del Fondo nei confronti delle imprese ricadenti in questa categoria sono regolate dal Capo II del decreto 29.10.2020)

**🞏** versa in uno stato di difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01\* (le modalità di intervento del Fondo nei confronti della predetta categoria di imprese sono regolate dal Capo III del decreto 29.10.2020)

\*definizione riportata in calce alla presente

**SEZIONE 2**

**Impresa Proponente**

**(impresa ai sensi del CAPO II, impresa ai sensi del CAPO II che identifica i soggetti a cui trasferire l’attività, impresa ai sensi del CAPO III o l’impresa subentrante)**

1. **Descrizione del beneficiario**

* Storia dell’impresa: evidenziare gli eventi rilevanti
* Struttura organizzativa aziendale
* Descrizione compagine (se persone giuridiche fornire informazioni di dettaglio: anagrafiche e di bilancio, in caso di partecipazioni detenute da società fiduciaria indicare i nominativi delle persone fisiche in nome e per conto delle quali si detengono le partecipazioni)
* Descrizione eventuale gruppo di appartenenza
* Descrizione delle capacità imprenditoriali della compagine sociale (se effettuate modifiche nei vertici e nel management aziendale, nel corso dell’ultimo triennio, indicarne le motivazioni).

1. **Descrizione dell’attività imprenditoriale**

* Descrizione dell’attività di impresa (linee di prodotto per cliente e per mercato)
* Descrizione sedi produttive (localizzazione, attività svolta, n. dipendenti).

1. **Descrizione del mercato o dei mercati in cui opera l’impresa**

* Indicare lo scenario competitivo: mercato di riferimento (situazione attuale e trend), fattori critici di successo, principali competitor (fatturato e rispettive quote di mercato), target e posizionamento dell’azienda, principali clienti e fornitori
* Analisi SWOT.

1. **Descrizione situazione di crisi economico-finanziaria in essere (nel caso in cui la domanda di accesso al fondo sia presentata da un’impresa subentrante, la situazione di crisi da descrivere afferisce all’impresa da acquisire)**

* Analisi bilanci storici (almeno 3 anni) e situazione economico-patrimoniale aggiornata a data recente. Motivare le variazioni economiche e patrimoniali intervenute nel periodo considerato (rappresentazione del primo margine e dei fattori diretti e indiretti che incidono sui margini operativi - lista clienti/fornitori con correlati tempi medi di incasso e pagamento ed evidenza di scaduti – prospetto indebitamento in essere con distinzione tra esposizione a breve e lungo termine – descrizione di eventuali garanzie);
* Descrizione delle cause dello stato di difficoltà del beneficiario (o dell’impresa da acquisire): esogene (mercato di riferimento, posizionamento competitivo…) e/o interne (compresa una valutazione di quanto tali difficoltà potrebbero originare da eventuali carenze del modello aziendale del beneficiario o del suo sistema di governo societario e della misura in cui in tali difficoltà avrebbero potuto essere evitate grazie ad un’azione adeguata e tempestiva della dirigenza);

**Sezione 3**

**Piano di ristrutturazione**

**CAPO II – IMPRESA IN DIFFICOLTA’ NON AI SENSI DEGLI ORIENTAMENTI COMUNITARI (disposizioni di cui al CAPO II del D.M. 29.10.2020)**

1. **Piano di ristrutturazione**

Fornire il piano di ristrutturazione con evidenza delle azioni che si intendono porre in essere per:

* sostenere la continuità e lo sviluppo dell’attività d’impresa e ripristinare la redditività, al riguardo fornire le assumption alla base del piano, approfondendo tutti gli aspetti (es. gestionali, produttivi, di mercato, finanziari…) sottostanti alla ristrutturazione presentata, dando evidenza anche dei costi connessi all’attuazione del programma di ristrutturazione
* ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di crisi economico-finanziaria, fornire dettaglio della forza lavoro, divisa per inquadramento e anzianità, pre e post operazione di ristrutturazione
* attuare il piano di ristrutturazione dando evidenza delle ipotesi di ristrutturazione finanziaria previste quali (**i**) conferimenti di capitale effettuati da soci nuovi o esistenti (**ii**) riduzione di crediti da parte dei creditori esistenti (es. piano di ristrutturazione, piano concordatario in continuità).

Quantificare l’aumento di capitale prospettato fornendo la nuova cap table in cui si evidenzi la quota di competenza di ciascun investitore compreso Invitalia.

Si specifica, che ai fini dell’operazione di Aumento di Capitale ai sensi del Capo II del DM, l’impresa proponente deve garantire l’apporto di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti in misura economicamente rilevante per un ammontare almeno pari al 30 (trenta) per cento della complessiva operazione nel capitale di rischio. In alternativa, il Fondo può intervenire anche in assenza del contemporaneo investimento di operatori privati indipendenti, a condizione che:

a) l'operazione sia di aumento di capitale e non preveda acquisto di quote da soci preesistenti o apporti diversi da quelli per cassa;

b) almeno uno dei soci preesistenti partecipi all'aumento di capitale con una quota del 50 (cinquanta) per cento dello stesso;

c) il valore della società antecedente all'aumento di capitale sia determinato mediante fairness opinion prodotta da un advisor incaricato dal Fondo, che tenga anche conto di una valutazione, effettuata sulla base di una metodologia comunemente accettata quale il tasso interno di rendimento o il valore attuale netto, del rendimento dell'investimento ovvero di una comparazione parametrica (benchmarking) dell'investimento medesimo;

d) l'operazione avvenga a condizioni di parità (pari passu) con gli altri investitori

Nei casi in cui è prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in capo ad altri soggetti identificare:

* le imprese che abbiano già manifestato interesse all’acquisizione della società o alla prosecuzione dell’attività d’impresa (fornendo eventuali lettere di intenti e descrizione delle società interessate) o descrivere le azioni che si intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente; qualora la prosecuzione dell’attività di impresa sia perseguita, per il tramite del trasferimento dell’impresa in capo ad altri soggetti, quest’ultimi dovranno presentare tutte le informazioni richieste di cui alla Sezione 2;
* le opportunità offerte ai dipendenti di presentare una proposta di acquisto dell’impresa e ad ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

**CAPO III - IMPRESA IN DIFFICOLTA’ AI SENSI DEGLI ORIENTAMENTI COMUNITARI (disposizioni di cui al CAPO III del D.M. 29.10.2020)**

*Si specifica che in caso di grandi imprese il piano di ristrutturazione, ai fini dell’accesso al Fondo Salvaguardia, dovrà essere oggetto di notifica alla Commissione europea*

L’impresa che versa in uno stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari, deve presentare un piano di ristrutturazione conforme ai seguenti criteri:

1. **Contributo ad un obiettivo di interesse comune**

**Per Grande impresa**

Dimostrare che la situazione di difficoltà in cui si trova l’impresa rischia di comportare gravi difficoltà sociali o un fallimento di mercato. Tale aspetto può essere soddisfatto individuando almeno uno dei criteri di seguito riportati:

1. il tasso di disoccupazione nella regione o regioni interessate (a livello NUTS II) è:
2. superiore alla media dell’Unione, persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione o regioni interessate, **oppure**
3. superiore alla media nazionale, persistente e accompagnato dalla difficoltà di creare nuovi posti di lavoro nella regione o regioni interessate
4. esiste il rischio di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre e che un eventuale concorrente avrebbe difficoltà a garantire al posto del beneficiario (ad esempio, un fornitore di infrastruttura nazionale)
5. l’uscita dal mercato di un’impresa che svolge un ruolo sistemico essenziale in una regione o in un settore particolare (ad esempio in quanto fornitore di un importante fattore produttivo) comporterebbe potenziali conseguenze negative
6. vi è il rischio di interruzione della continuità nella fornitura di un Servizi di interesse economico generale (SIEG)
7. il fallimento o gli incentivi negativi sui mercati del credito spingerebbero un’impresa altrimenti redditizia al fallimento
8. l’uscita dell’impresa in questione dal mercato produrrebbe una perdita irreversibile di importanti conoscenze o competenze tecniche, oppure emergerebbero situazioni analoghe di gravi difficoltà sociali motivate dallo Stato membro interessato.

**Per Piccola e Media impresa**

Dimostrare che la situazione di difficoltà in cui si trova l’impresa rischia di comportare gravi difficoltà sociali o un fallimento di mercato. Tale aspetto può essere soddisfatto individuando almeno uno dei criteri di seguito riportati in cui si identifica l’impresa:

1. l’uscita dal mercato di PMI innovative o con un alto potenziale di crescita comporta il rischio di conseguenze negative
2. l’uscita dal mercato di un’impresa che ha sviluppato estesi collegamenti con altre imprese locali o regionali, in particolare altre PMI, avrebbe potenziali conseguenze negative
3. il fallimento o gli incentivi negativi sui mercati del credito spingerebbero un’impresa altrimenti redditizia al fallimento
4. emergerebbero situazioni analoghe di difficoltà debitamente giustificate dal beneficiario.

**Piano di ristrutturazione che ripristini la redditività a lungo termine** (redatto sulla base del modello indicativo Allegato 2 della Comunicazione 2014/C 249/01)

* Descrivere le **cause che hanno determinato lo stato di difficoltà del beneficiario**. L’impresa proponente deve anche identificare se tali difficoltà si sono originate da eventuali carenze del modello aziendale o del suo sistema di governo societario. Chiarire la misura in cui in tali difficoltà avrebbero potuto essere evitate grazie ad un’azione adeguata e tempestiva della dirigenza. Fornire inoltre un’analisi SWOT
* Presentare e descrivere le assumption del **piano di ristrutturazione**. Si specifica che il piano non deve evidenziare ipotesi ottimiste connesse a fattori esterni (es. variazione prezzi domanda e offerta, risultati superiori al mercato)
* Raffrontare il piano di ristrutturazione con un **piano alternativo credibile** (es. ristrutturazione del debito, cessione degli attivi, raccolta di capitale privato, vendita ad un concorrente o scorporo) che non preveda aiuti di Stato. L’impresa proponente deve dimostrare che, in tale scenario alternativo, gli obiettivi previsti non sarebbero conseguiti o lo sarebbero in misura minore. Gli scenari devono essere in linea con le previsioni del mercato in cui si opera
* Fornire uno **studio di mercato e un’analisi di sensitività** con evidenza dei principali fattori di rischio che potrebbero impattare sul futuro piano di ristrutturazione (lo studio di mercato dovrà essere fornito solo nel caso di grande impresa)
* Descrivere il **processo di attuazione del piano volto a ripristinare la redditività a lungo termine** del beneficiario entro un periodo di tempo ragionevole (in linea di principio, non superiore a tre anni), compreso un calendario di azioni e un calcolo dei costi di ogni azione. Nell’ambito del piano descrivere e quantificare:
  + l’intervento richiesto al Fondo Salvaguardia Imprese (specificando la relativa forma prevista) dimostrando che tale strumento di aiuto di Stato è adeguato a risolvere i problemi emersi (es. impresa con problemi di solvibilità richiede un intervento in equity per ricapitalizzare);
  + il contributo proprio da apportare: 25% per le piccole imprese – 40% per le medie imprese e 50% per le grandi imprese. La società inoltre dovrà individuare le proposte per garantire un’adeguata condivisione degli oneri (punto 66 degli orientamenti[[1]](#footnote-1))
* Individuare le **misure proposte volte a limitare distorsioni della concorrenza**. L’impresa proponente deve dimostrare che il piano di ristrutturazione presentato, prevedendo l’ingresso del Fondo Salvaguardia Imprese, non alteri la concorrenza del mercato in cui opera. Ciò valutando in ottica esemplificativa l’importanza relativa del beneficiario sul suo mercato o sui suoi mercati sia prima che dopo la ristrutturazione (da fornire solo nel caso di grande impresa).

**SEZIONE 4**

**Sostegno all’occupazione**

*Per le imprese che presentano un piano di ristrutturazione a valere sul CAPO III e che beneficiano dell’intervento nel capitale di rischio*

Se la società prevede, con l’attuazione del piano di ristrutturazione, il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70% dei posti di lavoro può richiedere un contributo a fondo perduto quale sostegno all’occupazione. A tal fine:

* Quantificare il numero di dipendenti a cui è garantita la stabilità occupazionale nell’ambito del programma di ristrutturazione.
* Fornire una tabella di sintesi del numero di dipendenti, suddivisi per inquadramento, pre e post ristrutturazione

Data ………………………………………

Firmato digitalmente (1)

……………………………………

**Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni**

*(1)Titolare, legale rappresentante*

**SEZIONE 5**

**Allegati**

Allegare la seguente documentazione:

* DSAN obblighi informativi;
* DSAN requisiti generali;
* DSAN requisiti generali impresa in difficoltà, oggetto di acquisizione;
* DSAN misure comportamentali – solo per imprese che rientrano nel CAPO III;
* DSAN rese dai soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell’art. 85 del d. lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
* DSAN dimensione impresa;
* DSAN conformità agli originali;
* DSAN titolare effettivo.

**Definizione**

Si riporta il testo letterale del punto 2.2. degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà

(2014/C 249/01)

**2.2. Campo di applicazione materiale: nozione di «impresa in difficoltà»**

1. Uno Stato membro che prevede di concedere aiuti a un’impresa a norma dei presenti orientamenti deve dimostrare, sulla base di criteri oggettivi, che l’impresa in questione è in difficoltà ai sensi della presente sezione, fatte salve le specifiche disposizioni per gli aiuti per il salvataggio e il sostegno temporaneo per la ristrutturazione di cui al punto 29.
2. Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che un’impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Pertanto un’impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:
3. nel caso di società a responsabilità limitata (25), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto (26) a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
4. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (27), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
5. qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
6. nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
7. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;
8. il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
9. Un’impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti a norma dei presenti orientamenti, neanche se la sua situazione finanziaria iniziale è precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando la nuova impresa è il risultato della liquidazione di un’impresa preesistente oppure del rilevamento dei suoi attivi. In linea di principio, un’impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi tre anni dall’avvio dell’attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l’impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che:
10. possa essere definita un’impresa in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti;
11. non faccia parte di un gruppo più grande (28), se non alle condizioni fissate al punto 22.
12. Un’impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di principio, beneficiare di aiuti ai sensi dei presenti orientamenti, salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un’impresa in difficoltà crei una controllata, quest’ultima e l’impresa in difficoltà che la controlla vengono considerate come un gruppo e possono ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto.
13. Dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, un’impresa in difficoltà non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non venga ripristinata la sua redditività. Pertanto, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse solo quando siano rispettate le condizioni fissate nei presenti orientamenti, anche qualora tali aiuti siano concessi in base a un regime che è già stato autorizzato.
14. Diversi regolamenti e comunicazioni nel settore degli aiuti di Stato e in altri settori vietano pertanto la concessione di aiuti di Stato alle imprese in difficoltà. Ai fini di tali regolamenti e comunicazioni, e fatto salvo quando questi stabiliscano altrimenti:
15. per «impresa in difficoltà» si intende un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 20 dei presenti orientamenti, e
16. una PMI costituitasi da meno di tre anni non può essere considerata un’impresa in difficoltà, tranne quando soddisfa le condizioni previste al punto 20, lettera c).

1. [*Punto 66. Un’adeguata condivisione degli oneri farà sì di norma che gli azionisti storici e, se necessario, i creditori subordinati, si sobbarchino integralmente le perdite. I creditori subordinati dovrebbero contribuire ad assorbire le perdite attraverso la conversione in capitale o la riduzione di valore del capitale dei pertinenti strumenti. Pertanto, l’intervento dello Stato dovrebbe avvenire solo dopo che le perdite sono state integralmente contabilizzate e imputate agli attuali azionisti e ai detentori di debito subordinato. In ogni caso, nella misura giuridicamente possibile, occorre evitare i deflussi di liquidità dal beneficiario ai detentori di capitale o di debito subordinato durante il periodo di ristrutturazione, a meno che ciò non comprometta in modo sproporzionato coloro che hanno conferito nuovo capitale*.] [↑](#footnote-ref-1)